

Anna Maria Giomaro, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011

Lo studio di Anna Maria Giomaro si inquadra nel contesto di una sempre maggiore attenzione rivolta ad un'epoca, il Tardoantico, a lungo negletta e ritenuta sotto diversi aspetti sinonimo di decadenza. Non a caso, invero, l'Autrice prende le mosse dalla celeberrima pagina di Ammiano Marcellino, *Una pagina drammatica riferita all'età di Valentiniano, Valente e Graziano* (questo il titolo del I capitolo: pp. 5-11), spesso richiamata dalla dottrina a mo' di emblema della involuzione della cultura giuridica nei secoli IV e V d.C.: di tale brano, in cui l'amministrazione della giustizia e la risoluzione delle controversie, nel regno dell'Imperatore Valente, appaiono degradate dalla corruzione e dalla iniquità, anche e soprattutto a causa di giudici e avvocati immorali, Giomaro sottolinea la natura polemica e la finalità politica per concluderne che «il quadro che se ne trae non è quello di un'assoluta mancanza di conoscenza e di formazione» (p. 11).

Si entra così nel vivo della tematica, indagando in primo luogo *Sulla presenza di scuole di diritto nel IV e V secolo d.C.*: in tale capitolo (pp. 13-34) l'analisi si snoda attraverso una panoramica delle condizioni in cui versavano gli studi giuridici nelle due parti dell'Impero, con una puntuale considerazione, nell'ambito della letteratura, dei fautori delle scuole orientali e di quelli delle scuole occidentali. Innanzitutto, Giomaro ridimensiona il pensiero di Riccobono – il quale generalizzò l'idea di un decadimento del diritto, che sarebbe stato causato principalmente dalla diffusione del cristianesimo –, ad esso contrapponendo le numerose attestazioni dell'interesse degli imperatori per il problema dell'educazione, quali le ripetute concessioni di privilegi a favore di studenti e insegnanti, in particolare di *ius civile*: si ricordi al riguardo che sia nel Codice Teodosiano sia in quello di Giustiniano è inserito un titolo – rispettivamente, 14.9 e 11.9 – dedicato a *De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*. L'approccio 'positivo', nel senso di una «generale validità delle scuole postclassiche» (p. 21), era del resto già stato adottato da Rottondi (seguito da Grosso e poi da Marotta), il quale – Giomaro ha cura di evidenziarlo – aveva opinato che una soluzione di continuità nella cultura giuridica avrebbe ostacolato la

compilazione giustiniana, ove sarebbero invece ben ravvisabili le ricadute, sul piano dogmatico e sul piano della prassi, dell'insegnamento del diritto.

L'Autrice prosegue con il confronto tra chi, come Albertario, aveva mostrato propensione per una valorizzazione delle scuole orientali e chi, come Volterra, aveva rivalutato le scuole occidentali e l'attività creativa in esse svolta da professori di elevata competenza, classica e giuridica; si sofferma infine sui centri culturali della *pars Orientis* e, dunque, principalmente su Berito e Costantinopoli, riprendendo alcuni passaggi salienti dei noti studi di Collinet e di Schlage-Schöningh e concedendo ampio spazio a talune testimonianze relative ai docenti più insigni di quelle scuole.

La problematica viene poi inquadrata nel III capitolo, *Le scuole e la tensione codificatoria del IV e V secolo d.C.* (pp. 35-47), specificamente nell'ottica del valore rivestito dalle fonti del diritto nella politica legislativa di Teodosio II; e ciò con riguardo sia alle citazioni di *iura* (la scelta dei cinque giuristi della celeberrima *lex citandi* sarebbe giustificata dalla conoscenza delle loro opere in ambito scolastico) sia alla codificazione delle *leges*. Indugiando su quest'ultimo aspetto, l'Autrice difende la tesi, a suo tempo espressa da Schulz e quindi da

Wieacker, ma avversata da Archi, secondo cui il primo progetto codificatorio del 429 avesse quale scopo la *scholastica intentio* (CTh. 1.1.5), ovverosia «l'erudizione, anche antiquaria, e l'insegnamento» (p. 38). In tale discorso, un notevole significato viene attribuito da Giomaro al desiderio di Teodosio di disporre in titoli tutta la materia codicistica, desiderio interpretato come la «“scoperta”» da parte dell'Imperatore di una più «facile utilizzazione dell'immenso materiale accumulatosi nei secoli» (p. 42); e proprio in virtù della istruzione, volta ad affinare la prassi giudiziale, la studiosa spiega la divisione in titoli delle opere giurisprudenziali antiche, modellate sull'editto, superando sia l'opinione di Wieacker e D'Ors (adozione, nella trascrizione delle opere giuridiche dei classici dai rotoli ai codici, della divisione in titoli propria delle raccolte di *leges*) sia quella, più recente, di Sperandio (derivazione del *Codex Gregorianus* dall'editto e successiva assimilazione del *codex* degli scritti giurisprudenziali al *codex* delle leggi imperiali). La partizione in titoli viene quindi considerata la «risposta del mondo “scientifico-letterario”» (p. 46) a due esigenze, sottovalutate nella – ormai superata – condanna della giurisprudenza del Tardoantico: l'inevitabile adeguamento della didattica ai bisogni della prassi; la recezione

storico, nonché il contenuto, alla luce della visione d'insieme che abbraccia l'intero volume, chiuso dall'indice delle fonti e dall'indice dei nomi.

[PAOLA PASQUINO]

parere dell'Autrice (X capitolo, *La formazione del giurista: lo studio di Papiniano*, pp. 177-187), implicò l'inserimento di uno o più brani dell'intera opera papiniana in apertura di ogni titolo del libro su pegno e ipoteca. A dimostrazione dell'assunto, viene in sintesi riportato l'argomento dei vari titoli del libro 20, cui segue una disamina dei titoli dei libri 21 e 22, nei quali i testi papiniani fungono da «apripista» (p. 183) o sono comunque presenti (di grande ausilio nella lettura risulta in proposito l'Appendice al capitolo, dove vengono elencate le *inscriptiones* dei titoli dei libri in questione); in base alla rappresentativa presenza di tutte le opere del giurista in questi tre libri dei *Digesta*, Giomaro spiega perché l'Imperatore avesse previsto la «*omnis eius expositio*», così rivoluzionando il programma precedente che prevedeva la conoscenza dei soli *responsa*.

Le *Conclusioni* (ovvero: *che cosa ci si poteva aspettare da questa lettura, e che cosa – forse – se ne è tratto*) sono racchiuse nell'XI capitolo (pp. 193-200), in cui l'Autrice chiarisce articolatamente lo spunto che ha generato questa «indagine sulla formazione degli operatori del diritto e dei funzionari imperiali nel periodo tardoantico» (p. 196), indagine di cui viene riepilogato il percorso: le linee guida attraversano tutti i capitoli, dei quali si illustra l'ordine, logico e

delle istanze di certezza del diritto, anche ai fini della *recitatio* forense. Ancora alla scuola sarebbe da ascrivere il merito della elaborazione di un sistema completo e chiuso, pensato per l'insegnamento e poi plasmato per i codici pregiustiniani e per il *Corpus iuris civilis*.

Con il IV Capitolo su *La riforma degli studi di diritto al tempo di Giustiniano: le Istituzioni giustiniane e il Digesto come opere a funzione didattica* (pp. 49-64), Giomaro sposta l'indagine all'epoca giustiniana, seguendo il percorso tracciato dagli interventi imperiali in questo campo: l'*incipit* è riservato alla costituzione *Omnem*, emanata il 16 dicembre 533 e indirizzata ad otto *professores legum*, con la quale l'Imperatore modificò radicalmente il *cursus studiorum*. Il prosieguo del discorso viene incentrato su di una costituzione di poco precedente, l'*Imperatoriam maiestatem* (del 21 novembre 533), e sull'opera con essa pubblicata, ovvero le *Institutiones*, destinate alla «*cupida legum inventus*» come strumento basilare di apprendimento della *scientia iuris*: della metodologia adottata per soddisfare le esigenze didattiche dell'Imperatore, del progetto dell'opera, delle fonti utilizzate per la sua realizzazione l'Autrice dà rapidamente conto, richiamando le ipotesi formulate al riguardo da Mariagrazia Bianchini. Di questa studiosa Giomaro condivide al-

trèsì la traduzione di una terza, fondamentale, costituzione imperiale, la *Tanta*, in particolare dei paragrafi in cui viene delineata la suddivisione dei *Digesta* in sette *partes*; suddivisione commentata dall'Autrice soprattutto in relazione al suo recepimento nel nuovo 'piano di studi', nonché alla luce, da un lato, del significato del numero 7, specie in campo giuridico (si fa l'esempio delle *Siete Partidas* di Alfonso di Castiglia e dei 7 articoli in cui si snoda la Costituzione di Philadelphia del 1787) e, dall'altro, della persistenza in alcuni ambiti di tale partizione «con il suo pregnante valore scolastico» (p. 60).

La riforma giustiniana viene quindi esaminata nel dettaglio nei capitoli successivi, dedicati alla messa a fuoco delle materie apprese nelle scuole, prima e dopo l'intervento imperiale. Nel primo di questa serie di capitoli (il V, *Tra il vecchio e il nuovo: i programmi di insegnamento del "biennio"*, pp. 65-104) Giomaro legge – anche in traduzione, sempre di Bianchini – il *principium* e i primi tre paragrafi della cost. *Omnem*, rimarcando il giudizio negativo espresso da Giustiniano circa le precedenti modalità di trasmissione del sapere giuridico (mancanza di sistematicità, selezione scriteriata dei materiali) e illustrando, mediante il vaglio di diverse opinioni espresse in dottrina, le

lo sviluppo del carattere e della cultura dei giovani» (p. 165), le cui componenti basilari erano la grammatica, la retorica e la filosofia: ai delicati rapporti di tali discipline, tra loro e rispetto al diritto, l'Autrice dedica alcune osservazioni, ove riecheggiano le parole di Kaster, Flocchini, Martini, nonché di Marotta circa l'insegnamento più tecnico del diritto. Le ultime pagine del capitolo hanno infine ad oggetto quei paragrafi della costituzione *Omnem* (7, 9, 10) in cui Giustiniano provvede ad aspetti complementari della riforma: l'individuazione dei soli luoghi legittimati ad ospitare scuole di diritto, il divieto di *ludi indigni e pessimi*, l'attribuzione a certi funzionari di compiti di controllo e vigilanza su *iuvenes* e *scriptores*.

Tra i corollari della riforma giustiniana rientrava anche quello relativo agli appellativi degli studenti di ciascun anno di corso: l'Imperatore, come noto, trasformò i «*dupondii*» in «*Iustiniani novi*», ma conservò le altre denominazioni. In particolare, per lasciare inalterato l'appellativo di «*papinianistae*», riservato agli *auditores* del terzo anno, Giustiniano – si legge nel § 4 della *Omnem* – introdusse lo studio di Papiniano nel programma di quell'anno, grazie ad una «*bellissima machinatio*» (si è detto *supra*, lodata da Arangio-Ruiz): essa, a

prendere, e quindi di applicare da soli, l'approccio casistico, anche per materie delicate (ancora una volta puntualmente elencate), come quelle della sesta e settima parte dei *Digesta*. Nel prosieguo del capitolo Giomaro tocca poi il tema dello studio del *Codex*, aderendo alle riflessioni di Scheltema circa i risvolti della sempre più scarsa diffusione del latino, ma criticandone l'idea che «si debba addirittura pensare ad un sesto anno di studi» (p. 155).

Illustrato il 'piano di studi', si passa a descrivere, nel capitolo successivo, *L'organizzazione e il funzionamento delle scuole di diritto* (pp. 157-176): vengono esaminate diverse disposizioni imperiali concernenti i privilegi e le immunità ripetutamente concessi, tra gli altri, ai *professores legum*; i criteri in base ai quali andassero selezionati gli insegnanti pubblici; il numero di questi ultimi e la regolamentazione dell'opera di maestri privati: si rimarca, in proposito, l'idea di una 'statalizzazione' delle scuole orientali, così come tratteggiata da Kaser e Schulz.

Giomaro si sofferma soprattutto su di una costituzione di Teodosio e Valentiniano (a. 425), contenuta in CTh. 14.9.3 e ripresa anche in C. 11.19.1, onde emerge «l'interesse tutto personale che l'imperatore stesso rivelava per

problematiche connesse all'esegesi di questi passi, quali la identificazione dei cd. *libri singulares* (Arangio-Ruiz, Pescani) e la valenza, anche rispetto all'efficacia dell'apprendimento, dei cd. *Prota*, ovverosia dei primi quattro libri dei *Digesta* (Mantovani, Fino, Campolunghi). L'Autrice, infine, in base allo spoglio delle relative *rubricae*, elenca gli argomenti affrontati nel primo e nel secondo anno di corso, che – secondo quanto stabilito da Giustiniano – prevedevano lo studio, l'uno, di Istituzioni e *Prota*, e, l'altro, dei sette libri *de iudiciis* (D. 5-11) o, a scelta, degli otto *de rebus* (D. 12-19), nonché del primo libro di ciascuna parte in tema di dote, tutela, testamenti, legati (libri 23, 26, 28 e 30 dei *D.*). Quindi, attraverso eloquenti comparazioni testuali (ad es., I. 1.1-2 e D. 1.1; I. 4.5 e D. 9.3), mette in luce che questo prospetto prevedeva una 'ripetizione' di certe tematiche, della quale viene chiarito il senso: al primo anno era necessario palesare e rimarcare il tenore dell'insegnamento e la conseguente «differente impostazione del discorso didattico» (p. 88) condotto con le Istituzioni (trattazione teorica: «*cunabula iuris*») e con i *Digesta* (trattazione sistematica), mentre al secondo era richiesto un inquadramento sul piano pratico di quanto già appreso. Al capitolo è aggiunta un'Appendice contenente una

Tabella di raffronto delle corrispondenze testuali (o meno) fra le rubriche delle Istituzioni e quelle del Digesto e del Codice.

Il medesimo taglio viene seguito da Giomaro anche nel capitolo successivo, *Tra il vecchio e il nuovo: i programmi di insegnamento del terzo e del quarto anno* (pp. 109-120): si continua nella lettura del § 1 della *Omnem*, in cui è descritta la situazione anteriforma per tutti gli anni di corso, e si confronta tale situazione con le modifiche imposte dall'Imperatore, così come esse risultano dai §§ 4 (per il terzo anno) e 5 (per il quarto anno) della medesima costituzione. Nel riportare, sempre avvalendosi delle *rubricae*, l'ordine delle materie del secondo biennio, l'Autrice si sofferma su alcuni punti: il contenuto dei libri 20-22 dei *Digesta* e i motivi per cui Giustiniano, con una operazione che Arangio-Ruiz ha definito la «più meravigliosa invenzione» dell'Imperatore, li inserì nel programma del terzo anno; la sostituzione dei *Responsa* paolini con altri libri dei *Digesta*; il metodo didattico secondo Collinet adottato nelle scuole del III e IV secolo, ove sarebbe stato introdotto il nuovo procedimento dell'*interpretatio*.

Prima di svolgere il discorso relativo al quinto anno, Giomaro si occupa, nel capitolo VII, di una dibattuta questione terminologica:

'Libri', 'volumina', 'compositio', 'ordo' (o 'ordinatio'), ecc.: dalla cost. 'Haec quae necessario' alla 'Cordi' (pp. 121-129). L'indagine è volta ad interpretare correttamente l'espressione «*libri singulares*» con riferimento al programma del quarto anno; a tal fine, la studiosa considera una vasta gamma dei possibili significati di vocaboli quali *liber*, *volumen*, *pars*, adoperati nelle cd. costituzioni programmatiche, in particolare la *Omnem* e la *Tanta* (i cui testi, nell'Appendice al capitolo, vengono integralmente trascritti e comparati, altresì evidenziando le espressioni salienti), non senza alcuni accenni tecnici circa la storia dei materiali scrittori, e giunge, sia pure sulla base di sole «suggerzioni», ad attribuire all'espressione *liber singularis* un'accezione meramente quantitativa.

L'analisi de *Il quinto anno* è tracciata nel capitolo VIII (pp. 145-156): Giomaro rammenta l'impostazione tradizionale secondo cui Giustiniano aggiunse al percorso di studi un ulteriore anno (il quinto, appunto), sempre sotto la guida degli *antecessores*, per affermare, in lieve divergenza, che, da un lato, certi dati inducono a ritenere che un quinto anno fosse previsto anche prima della riforma; e che, dall'altro, i libri 37-50 dei *Digesta* dovevano essere lasciati allo studio totalmente individuale dei discenti, i quali avevano ben avuto agio di ap-